SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 31 gennaio 2020** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 gennaio 2020, n. **2**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 DICEMBRE 2019, N. 137

All'articolo 1:

al comma 2:

al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro sei mesi dall'erogazione»;

al terzo periodo, le parole: «alla legge 27 ottobre 1993, n. 432» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 invia alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i dati aggiornati relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società e, con cadenza semestrale per l'intera durata dell'amministrazione straordinaria, tutti i dati rilevanti relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società»;

al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi aziendali»;

al comma 6, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le risorse già iscritte in bilancio finalizzate ai finanziamenti di cui al comma 1, a valere sulle somme di cui all'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono essere utilizzate ai fini dell'anticipazione di tesoreria di cui al comma 2, secondo periodo. La regolarizzazione dell'anticipazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2284):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe CONTE, dal Ministro dell'economia e finanze Roberto GUALTIERI e dal Ministro dello sviluppo economico Stefano PATUANELLI (Governo Conte-II) il 2 dicembre 2019.

Assegnato alla IX Commissione (Trasporti) in sede referente, il 3 dicembre 2019, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio e Tesoro), X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla IX Commissione (Trasporti) in sede referente, l'11 e il 17 dicembre 2019; l'8 ed il 9 gennaio 2020.

Esaminato in Aula il 10 dicembre 2019; il 13 gennaio 2020 ed approvato il 14 gennaio 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 1665):

Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici) in sede referente, il 15 gennaio 2020, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria) e 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 8ª Commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 16, 22 e 28 gennaio 2020.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 29 gennaio 2020.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2019.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27.

20G00009
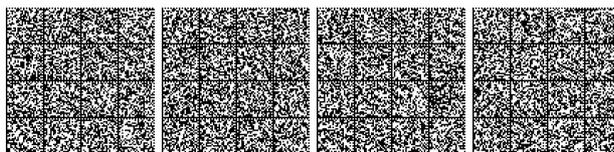
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 2019, n. **171**.

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante: «Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6, della legge 31 marzo 2000, n. 78».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 e, in particolare, l'articolo 6;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e in particolare l'articolo 3, comma 4, lettera *b)*;

Ritenuto necessario apportare al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, le modifiche volte a migliorare i livelli di efficienza ed efficacia delle articolazioni periferiche attraverso soluzioni organizzative ispirate a criteri di flessibilità e correlate alle specifiche esigenze operative e di contesto dei territori di riferimento;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2019;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2019;

Acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2019;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2:

1) Al comma 1, lettera *a)*, n. 2), dopo la parola: «commissariati» è inserita la seguente: «distaccati»;

2) Al comma 1, lettera *a)*, il numero 3 è sostituito dal seguente:

«3. Distretti, commissariati sezionali di pubblica sicurezza e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati sezionali di pubblica sicurezza e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo;»;

3) Al comma 1, lettera *a)*, dopo il numero 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. sezioni investigative periferiche con competenza territoriale interregionale o interprovinciale, istituite alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le attività di contrasto della criminalità organizzata, con specifico riferimento ai delitti indicati all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;»;

4) Al comma 1, lettera *b)*, n. 3, prima delle parole «strutture sanitarie» sono inserite le seguenti: «uffici di coordinamento sanitario, centri sanitari polifunzionali ed altre»;

5) Al comma 1, lettera *b)*, il numero 4 è sostituito dal seguente:

«4. centri interregionali o regionali di polizia scientifica, anche con funzioni di coordinamento territoriale dei centri provinciali di polizia scientifica e delle sezioni di polizia scientifica, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza;»;

6) Al comma 1, lettera *b)*, numero 5, le parole da: «zone telecomunicazioni» fino a: «centri motorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, centri elettronici ed informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi, centri motorizzazione e centri infrastrutture,»;

7) Il comma 2-*bis* è abrogato;

b) all'articolo 3:

1) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le questure sono ordinate in:

a) ufficio di gabinetto del questore, per l'esercizio delle funzioni di supporto al Questore – Autorità provinciale di pubblica sicurezza, per la pianificazione, l'organizzazione ed il coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica in ambito provinciale, nonché per la cura delle relazioni esterne e del cerimoniale;

b) ufficio polizia anticrimine, per l'applicazione delle misure di prevenzione di competenza del Questore

– Autorità provinciale di pubblica sicurezza e per l'esercizio del potere di proposta delle misure di prevenzione di competenza dell'autorità giudiziaria, nonché per l'elaborazione delle linee di intervento anticrimine a favore degli uffici investigativi della Polizia di Stato in ambito provinciale, con particolare riguardo all'analisi dei fenomeni criminosi, alle vittime, alle persone vulnerabili e al contrasto della violenza di genere;

c) ufficio polizia amministrativa e di sicurezza, per le attività di prevenzione delle possibili turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, attraverso il controllo effettuato con il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione di pubblica sicurezza di competenza del Questore, per la predisposizione di contributi informativi ai fini della concessione delle autorizzazioni previste dalla medesima legislazione di competenza del Prefetto e del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nonché per la verifica sul rispetto degli obblighi di legge nell'esercizio delle attività autorizzate a mente della predetta legislazione;

d) Squadra mobile, per lo svolgimento delle attività investigative — di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria — in materia di criminalità comune e organizzata, per la repressione dei reati in ambito provinciale, per la ricerca e la cattura dei latitanti, fatte salve le attribuzioni delle sezioni investigative periferiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, n. 3-*bis*;

e) DIGOS (Ufficio per le investigazioni generali e le Operazioni Speciali-DIGOS), per l'analisi ed il monitoraggio dei fenomeni socio-economici, occupazionali e del tifo organizzato rilevanti per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica e per le attività di informazione, prevenzione e contrasto in materia di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo nazionale e internazionale;

f) Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, per l'attuazione delle linee strategiche individuate dal Questore – Autorità provinciale di pubblica sicurezza in materia di controllo del territorio e prevenzione generale, per la gestione della sala operativa e per il coordinamento delle eventuali unità specialistiche, dei servizi di pronto intervento e soccorso pubblico, nonché per la ricezione delle denunce;

g) ufficio immigrazione, per le attività riguardanti l'ingresso, il soggiorno ed il respingimento degli stranieri, nonché per i contributi informativi relativi all'espulsione, al riconoscimento della protezione internazionale e dello *status* di apolide, al conferimento della cittadinanza, nonché all'allontanamento dei cittadini dell'Unione europea;

h) uno o più uffici per l'assolvimento delle seguenti attribuzioni:

1. gestione delle risorse umane, con i conseguenti adempimenti in materia di stato giuridico e matricolare, mobilità, progressione in carriera, procedimenti premiali e disciplinari, riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, aggiornamento professionale, procedure concorsuali, contenzioso e per le attività connesse alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

2. per le funzioni logistiche e telematiche, compresi l'archivio e la gestione automatizzata delle informazioni di polizia, riguardanti i settori delle infrastrutture, degli impianti tecnici, delle telecomunicazioni ed informatica, della motorizzazione, del vestiario, dell'equipaggiamento, del casermaggio e dell'armamento;

3. per le attività amministrativo-contabili riguardanti il trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del personale, l'assolvimento delle funzioni relative al servizio di cassa, la gestione del fondo scorta, la tenuta delle scritture contabili e la liquidazione delle spese previste dalla normativa vigente;

i) ufficio sanitario provinciale, per le attività di assistenza sanitaria e psicologica nei confronti del personale, nonché per quelle medico-legali, di medicina preventiva e del lavoro, di tutela e promozione della salute nei luoghi di lavoro.»;

2) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salvo quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 3, alle questure sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti superiori della Polizia di Stato e sono assegnati:

a) primi dirigenti della Polizia di Stato per l'espletamento delle funzioni vicarie;

b) preferibilmente funzionari con qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato ovvero di vice questore o di vice questore aggiunto della Polizia di Stato per la preposizione all'ufficio di gabinetto, all'ufficio polizia anticrimine e all'ufficio polizia amministrativa e di sicurezza, in considerazione delle esigenze operative e funzionali di ciascuna provincia.»;

3) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni vicarie sovrintende alle articolazioni di cui al comma 2, lettera *h)*, svolge attività di controllo interno e può essere, altresì, delegato alla sovrintendenza di determinati uffici, servizi o attività.»;

4) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera *b)*, con decreto del Ministro dell'interno, tenuto conto dei livelli di responsabilità correlati alla qualifica ricoperta e sulla base delle esigenze funzionali ed operative di ciascun contesto territoriale, sono individuati, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, i posti da conferire ai funzionari con qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente della carriera dei funzionari di Polizia e qualifiche corrispondenti della carriera dei funzionari tecnici e dei medici di Polizia nell'ambito degli uffici di cui al comma 2).»;

5) Il comma 6 è abrogato;

6) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con le modalità di cui all'articolo 3-*bis*, comma 4, si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attività delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessità, per i commissariati distaccati e sezionali di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle questure.»;

c) Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis* *(Ordinamento delle questure di sedi di particolare rilevanza)*. — 1. Le questure delle città metropolitane e di quelle ad esse assimilate di cui alla Tabella A e le otto questure dei capoluoghi di provincia o di regione
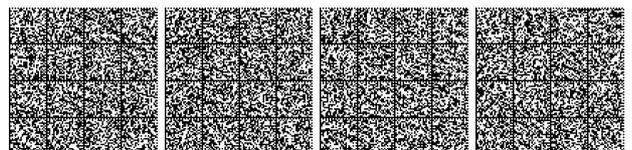
di cui alla Tabella B, che sono entrambe parte integrante del presente regolamento, hanno un ordinamento differenziato, individuato ai sensi del comma 4.

2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, in considerazione dell'evoluzione delle esigenze operative e funzionali di ciascun territorio, può modificare l'individuazione delle questure di cui alla Tabella B, il cui numero non può in ogni caso essere superiore ad otto, previo rilevamento di indicatori specifici, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

3. Alle questure di cui al comma 1, in quanto sedi di particolare rilevanza, sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica.

4. Per le questure di cui al comma 1, al fine di far fronte alle esigenze funzionali ed operative che richiedono un ordinamento differenziato, si provvede con le modalità di cui all'articolo 3, comma 5. Con il medesimo decreto, il Ministro dell'interno può prevedere che la direzione degli uffici per la trattazione degli affari amministrativo-contabili è affidata a dirigenti di seconda fascia dell'area 1 dell'amministrazione civile dell'interno. All'ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per assicurarne il buon andamento ed all'assegnazione delle risorse, provvede, con proprio decreto, il Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 9, tenuto conto delle attribuzioni dei dirigenti.»;

d) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio).* — 1. Il supporto tecnico-logistico sul territorio è svolto, nei settori di rispettiva competenza, dai seguenti uffici, dipendenti dalla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza:

a) centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

b) centri elettronici ed informatici;

c) centri logistici di raccolta di materiali e mezzi;

d) centri motorizzazione;

e) centri infrastrutture.

2. Gli uffici di cui al comma 1 forniscono alla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza i dati per il monitoraggio e l'individuazione del fabbisogno dei beni mobili, immobili e strumentali delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, nonché per la pianificazione e la programmazione degli acquisti e dei lavori e per la successiva conservazione, assegnazione, distribuzione e gestione dei beni nei settori di competenza.»;

e) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Uffici di coordinamento sanitario).* — 1. Gli uffici di coordinamento sanitario, istituiti alle dirette dipendenze della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza presso i capoluoghi di regione e di provincia di cui all'allegata Tabella C, che ne determina la competenza territoriale ed è parte integrante del presente decreto, svolgono funzioni in materia di pianificazione della gestione delle risorse umane e strumentali e di coordinamento delle attività delle strutture sanitarie periferiche.

2. Agli uffici di coordinamento sanitario sono preposti dirigenti superiori medici della Polizia di Stato, nell'ambito della relativa dotazione organica.

3. Alla sistemazione logistica degli uffici di cui al comma 1 provvedono gli uffici sanitari provinciali.»;

f) Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis (Centri sanitari polifunzionali).* — 1. I centri sanitari polifunzionali, istituiti per lo svolgimento delle attività diagnostiche, anche di carattere specialistico, finalizzate alla valutazione dell'idoneità al servizio ed alla promozione della salute del personale, statistico-epidemiologiche e agli accertamenti strumentali per la valutazione della salubrità dei luoghi di lavoro, sono posti alle dirette dipendenze degli uffici di coordinamento sanitario competenti per il territorio ove essi hanno sede.»;

g) Dopo l'articolo 7-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 7-*ter (Costituzione ed ordinamento degli Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio, degli Uffici di coordinamento sanitario e dei Centri Sanitari Polifunzionali).* — 1. Alla costituzione ed all'ordinamento degli uffici di cui agli articoli 6, 7 e 7-*bis*, alla definizione dei loro compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali, all'individuazione della sede, nonché della relativa dotazione organica di personale e di mezzi si provvede con i decreti di cui agli articoli 8 e 9, adottati secondo le rispettive competenze.»;

h) L'articolo 10 è abrogato.

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Ministro dell'interno ed il Capo della polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza adottano i provvedimenti di cui all'articolo 3, commi 5 e 7, all'articolo 3-*bis*, comma 4, ed all'articolo 7-*ter*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, come rispettivamente sostituiti ed introdotti dal presente regolamento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Fino all'adozione dei decreti di cui al primo periodo, la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, è sostituita dalle tabelle A, B e C, accluse al presente provvedimento.
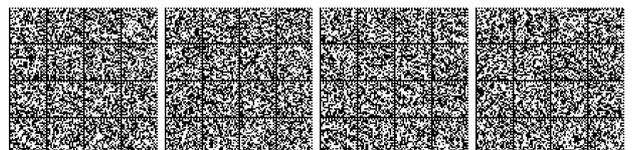
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2020
Interno, foglio n. 156

Tabella A

(prevista dall'art. 3-*bis*, comma 1)

Elenco delle questure delle quattordici città metropolitane.

1) Bari;

2) Bologna;

3) Cagliari;

4) Catania;

5) Firenze;

6) Genova;

7) Messina;

8) Milano;

9) Napoli;

10) Palermo;

11) Reggio Calabria;

12) Roma;

13) Torino;

14) Venezia.

Tabella B

(prevista dall'art. 3-*bis*, comma 1)

Elenco delle otto questure di sedi di particolare rilevanza individuate sulla base delle esigenze operative e funzionali dei contesti territoriali di riferimento.

1) Catanzaro;

2) Trieste;

3) Brescia;

4) Bergamo;

5) Salerno;

6) Padova;

7) Verona;

8) Caserta.

Tabella C

(prevista dall'art. 7, comma 1)

Sedi e competenza territoriale degli uffici di coordinamento sanitario.

1) Catania: coordinamento sanitario per le Regioni Sicilia e Calabria;

2) Firenze: coordinamento sanitario per le Regioni Toscana, Marche ed Umbria;

3) Milano: coordinamento sanitario per le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna;

4) Napoli: coordinamento sanitario per le Regioni Campania, Basilicata, Molise e Puglia;

5) Roma: coordinamento sanitario per le Regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna;

6) Torino: coordinamento sanitario per le Regioni Piemonte, Liguria e Val d'Aosta;

7) Venezia: coordinamento sanitario per le Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»:

«Art. 6 *(Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate).* — 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'art. 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:

a) Economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

b) Articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di supporto;

c) Ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui all'art. 4, numero 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale;

d) Flessibilità organizzativa, da conseguire anche con atti amministrativi.
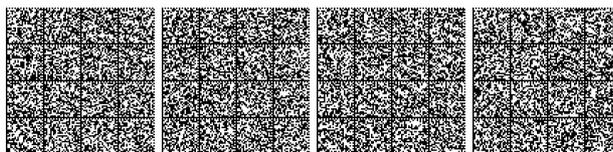
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle previgenti, nonché l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli articoli 31 e 34 della legge 1º aprile 1981, n. 121.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 («Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia») è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 158 del 10 giugno 1982 - Supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 («Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica») è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 158 del 10 giugno 1982 - Supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 («Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato») è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 158 del 10 giugno 1982 - Supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000 – Supplemento ordinario n. 190.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 3, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 3. *(Disposizioni comuni per la Polizia di Stato).* — (*Omissis*).

4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente Capo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto: (*Omissis*).

(*Omissis*).

b) Con regolamento di cui all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in attuazione dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 2001, n. 128, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 2 *(Articolazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).* — 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, l'amministrazione della pubblica sicurezza si articola sul territorio nei seguenti uffici:

a) Uffici con funzioni finali:

1. questure, uffici territoriali provinciali per l'esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato;

2. commissariati *distaccati* di pubblica sicurezza, direttamente dipendenti dalle questure, istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, per l'esercizio, da parte di funzionari di pubblica sicurezza, delle funzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza e per l'assolvimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato non devoluti alla competenza di altri uffici;

3. *distretti, commissariati sezionali di pubblica sicurezza e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati sezionali di pubblica sicurezza e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo;*

3-*bis. sezioni investigative periferiche con competenza territoriale interregionale o interprovinciale, istituite alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le attività di contrasto della criminalità organizzata, con specifico riferimento ai delitti indicati all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;*

4. ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi gli speciali compiti di cui all'art. 5;

5. uffici periferici, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera;

6. reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per i compiti di cui all'art. 33 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

7. reparti, centri o nuclei istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure, per particolari attività operative che richiedono l'impiego di personale specificamente addestrato, l'ausilio di mezzi speciali o di animali;

b) Uffici centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto:

1. Istituto superiore di polizia;

2. Istituti di istruzione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento del personale.

3. *uffici di coordinamento sanitario, centri sanitari polifunzionali ed altre* strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o degli uffici o reparti in cui sono istituite, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite;

4. *centri interregionali o regionali di polizia scientifica, anche con funzioni di coordinamento territoriale dei centri provinciali di polizia scientifica e delle sezioni di polizia scientifica, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza;*

5. *centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, centri elettronici ed informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi, centri motorizzazione e centri infrastrutture*, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, e ogni altro ufficio, centro o magazzino posto alle dipendenze dell'ufficio o reparto presso cui sono istituiti, per le esigenze logistiche, strumentali e di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno;

2. Oltre alle attività di direzione unitaria e coordinamento generale assicurate dal dipartimento della pubblica sicurezza, per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza possono essere stabilite, con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, forme di coordinamento anche regionale e interregionale degli uffici o reparti di cui al comma 1.

2-*bis*. (Abrogato).

2-*ter*. All'espletamento delle funzioni ispettive e di controllo sull'attività svolta dagli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, nonché alle funzioni di vigilanza di cui all'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle aree individuate con il decreto previsto dal medesimo art. , provvede l'ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché, relativamente alle funzioni ispettive e di controllo per il personale dipendente, ciascun ufficio di livello dirigenziale e, per le funzioni di vigilanza di cui al citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il personale medico e tecnico designato anche a livello decentrato.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 3 *(Ordinamento delle questure e degli uffici dipendenti).* — 1. Le questure sono organi periferici del Ministero dell'interno per

l'espletamento, nella provincia, delle funzioni di cui all'art. 32 della legge 1° aprile 1981 n. 121, delle altre funzioni previste da disposizioni di legge o di regolamento e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato.

2. *Le questure sono ordinate in:*

a) ufficio di gabinetto del questore, per l'esercizio delle funzioni di supporto al Questore – Autorità provinciale di pubblica sicurezza, per la pianificazione, l'organizzazione ed il coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica in ambito provinciale, nonché per la cura delle relazioni esterne e del cerimoniale;

b) ufficio polizia anticrimine, per l'applicazione delle misure di prevenzione di competenza del Questore – Autorità provinciale di pubblica sicurezza e per l'esercizio del potere di proposta delle misure di prevenzione di competenza dell'autorità giudiziaria, nonché per l'elaborazione delle linee di intervento anticrimine a favore degli uffici investigativi della Polizia di Stato in ambito provinciale, con particolare riguardo all'analisi dei fenomeni criminosi, alle vittime, alle persone vulnerabili e al contrasto della violenza di genere;

c) ufficio polizia amministrativa e di sicurezza, per le attività di prevenzione delle possibili turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, attraverso il controllo effettuato con il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione di pubblica sicurezza di competenza del Questore, per la predisposizione di contributi informativi ai fini della concessione delle autorizzazioni previste dalla medesima legislazione di competenza del Prefetto e del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nonché per la verifica sul rispetto degli obblighi di legge nell'esercizio delle attività autorizzate a mente della predetta legislazione;

d) Squadra mobile, per lo svolgimento delle attività investigative - di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria - in materia di criminalità comune e organizzata, per la repressione dei reati in ambito provinciale, per la ricerca e la cattura dei latitanti, fatte salve le attribuzioni delle sezioni investigative periferiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a)*, n. 3-*bis*;*

e) DIGOS (Ufficio per le investigazioni generali e le operazioni speciali-DIGOS), per l'analisi ed il monitoraggio dei fenomeni socio-economici, occupazionali e del tifo organizzato rilevanti per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica e per le attività di informazione, prevenzione e contrasto in materia di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo nazionale e internazionale;

f) Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, per l'attuazione delle linee strategiche individuate dal Questore – Autorità provinciale di pubblica sicurezza in materia di controllo del territorio e prevenzione generale, per la gestione della sala operativa e per il coordinamento delle eventuali unità specialistiche, dei servizi di pronto intervento e soccorso pubblico, nonché per la ricezione delle denunce;

g) Ufficio immigrazione, per le attività riguardanti l'ingresso, il soggiorno ed il respingimento degli stranieri, nonché per i contributi informativi relativi all'espulsione, al riconoscimento della protezione internazionale e dello status di apolide, al conferimento della cittadinanza, nonché all'allontanamento dei cittadini dell'Unione europea;

h) Uno o più uffici per l'assolvimento delle seguenti attribuzioni:

1. *Gestione delle risorse umane, con i conseguenti adempimenti in materia di stato giuridico e matricolare, mobilità, progressione in carriera, procedimenti premiali e disciplinari, riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, aggiornamento professionale, procedure concorsuali, contenzioso e per le attività connesse alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;*

2. *Per le funzioni logistiche e telematiche, compresi l'archivio e la gestione automatizzata delle informazioni di polizia, riguardanti i settori delle infrastrutture, degli impianti tecnici, delle telecomunicazioni ed informatica, della motorizzazione, del vestiario, dell'equipaggiamento, del casermaggio e dell'armamento;*

3. *Per le attività amministrativo-contabili riguardanti il trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del personale, l'assolvimento delle funzioni relative al servizio di cassa, la gestione del Fondo scorta, la tenuta delle scritture contabili e la liquidazione delle spese previste dalla normativa vigente;*

i) Ufficio sanitario provinciale, per le attività di assistenza sanitaria e psicologica nei confronti del personale, nonché per quelle medico-legali, di medicina preventiva e del lavoro, di tutela e promozione della salute nei luoghi di lavoro.».

*3. Salvo quanto previsto dall'art. 3-*bis*, comma 3, alle questure sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti superiori della Polizia di Stato e sono assegnati:*

a) *Primi dirigenti della Polizia di Stato per l'espletamento delle funzioni vicarie;*

b) *Preferibilmente funzionari con qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato ovvero di vice questore o di vice questore aggiunto della Polizia di Stato per la preposizione all'ufficio di gabinetto, all'ufficio polizia anticrimine e all'ufficio polizia amministrativa e di sicurezza, in considerazione delle esigenze operative e funzionali di ciascuna provincia.*

4. *Il dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni vicarie sovrintende alle articolazioni di cui al comma 2, lettera* h)*, svolge attività di controllo interno e può essere, altresì, delegato alla sovrintendenza di determinati uffici, servizi o attività.*

5. *Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera* b)*, con decreto del Ministro dell'interno, tenuto conto dei livelli di responsabilità correlati alla qualifica ricoperta e sulla base delle esigenze funzionali ed operative di ciascun contesto territoriale, sono individuati, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, i posti da conferire ai funzionari con qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente della carriera dei funzionari di Polizia e qualifiche corrispondenti della carriera dei funzionari tecnici e dei medici di Polizia nell'ambito degli uffici di cui al comma 2).*

6. *(Abrogato).*

7. *Con le modalità di cui all'art. 3-*bis*, comma 4, si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attività delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessità, per i commissariati distaccati e sezionali di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle questure*.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale:

«Art. 51 *(Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)*. — (*Omissis*).

3-*bis*. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 1, 3 e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-*bis*, 416-*ter*, 452-*quaterdecies* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art. , nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera *a)* sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».

— L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, abrogato dal presente regolamento, recava: «Disposizioni transitorie e finali».

20G00008
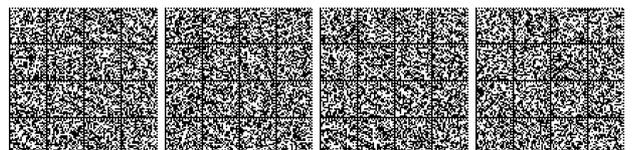
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 gennaio 2020.

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2019.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che individua, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, inclusa Federazione Russa e Turchia;

b) America meridionale:

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'art. 5 della citata legge n. 459/2001, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2019;

Decreta:

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti, al 31 dicembre 2019, nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 2.986.906;

America meridionale: 1.711.245;

America settentrionale e centrale: 486.847;

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 301.083.

La tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2020

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
DI MAIO

ALLEGATO

TABELLA STATI E TERRITORI

EUROPA (inclusa Federazione Russa e Turchia):

ALBANIA	JERSEY	TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO
ANDORRA	KOSOVO	TURCHIA
ANGUILLA	LETTONIA	UCRAINA
ARUBA	LIECHTENSTEIN	UNGHERIA
AUSTRIA	LITUANIA	
BELGIO	LUSSEMBURGO	
BERMUDA	MACEDONIA DEL NORD	
BIELORUSSIA	MALTA	
BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA	MARTINICA	
BOSNIA-ERZEGOVINA	MAYOTTE	
BULGARIA	MOLDOVA	
CIPRO	MONACO	
CROAZIA	MONTENEGRO	
CURACAO	MONTSERRAT	
DANIMARCA	NORVEGIA	
ESTONIA	NUOVA CALEDONIA	
FEDERAZIONE RUSSA	PAESI BASSI	
FINLANDIA	POLINESIA FRANCESE	
FRANCIA	POLONIA	
GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI	PORTOGALLO	
GERMANIA	REGNO UNITO	
GIBILTERRA	REPUBBLICA CECA	
GRECIA	RIUNIONE	
GROENLANDIA	ROMANIA	
GUADALUPA	SAINT BARTHELEMY	
GUERNSEY	SAINT MARTIN	
GUYANA FRANCESE	SAINT PIERRE E MIQUELON	
IRLANDA	SAN MARINO	
ISLANDA	SANT'ELENA	
ISOLA DI MAN	SERBIA	
ISOLE CAYMAN	SINT MAARTEN	
ISOLE FAER OER	SLOVACCHIA	
ISOLE FALKLAND	SLOVENIA	
ISOLE PITCAIRN	SPAGNA	
ISOLE TURKS E CAICOS	STATO CITTA' DEL VATICANO	
ISOLE VERGINI BRITANNICHE	SVEZIA	
ISOLE WALLIS E FUTUNA	SVIZZERA	
	TERRITORI AUSTRALI E ANTARTICI FRANCESI	

AMERICHE

America Meridionale	America Settentrionale e Centrale	
ARGENTINA BOLIVIA BRASILE CILE COLOMBIA ECUADOR GUYANA PARAGUAY PERU' SURINAME TRINIDAD E TOBAGO URUGUAY VENEZUELA	ANTIGUA E BARBUDA BAHAMAS BARBADOS BELIZE CANADA COSTARICA CUBA DOMINICA EL SALVADOR GIAMAICA GRENADA GUATEMALA HAITI	HONDURAS MESSICO NICARAGUA PANAMA REPUBBLICA DOMINICANA SAINT KITTS E NEVIS SAINT LUCIA SAINT VINCENT E GRENADINE STATI UNITI D'AMERICA

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE		
AFGHANISTAN	GUINEA EQUATORIALE	PALAU
ALGERIA	INDIA	PAPUA NUOVA GUINEA
ANGOLA	INDONESIA	QATAR
ARABIA SAUDITA	IRAN	REPUBBLICA CENTRAFRICANA
ARMENIA	IRAQ	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
AUSTRALIA	ISOLE COOK	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
AZERBAIGIAN	ISOLE MARSHALL	REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA
BAHREIN	ISOLE SALOMONE	RUANDA
BANGLADESH	ISRAELE	SAMOA
BENIN	KAZAKHSTAN	SAO TOME' E PRINCIPE
BHUTAN	KENYA	SENEGAL
BOTSWANA	KIRGHIZISTAN	SEYCHELLES
BRUNEI	KIRIBATI	SIERRA LEONE
BURKINA FASO	KUWAIT	SINGAPORE
BURUNDI	LAOS	SIRIA
CAMBOGIA	LESOTHO	SOMALIA
CAMERUN	LIBANO	SRI LANKA
CAPO VERDE	LIBERIA	STATI FEDERATI DI MICRONESIA
CIAD	LIBIA	SUD AFRICA
COMORE	MADAGASCAR	SUDAN
CONGO	MALAWI	SUD SUDAN
COREA	MALAYSIA	TAGIKISTAN
COSTA D'AVORIO	MALDIVE	TAIWAN
EGITTO	MALI	TANZANIA
EMIRATI ARABI UNITI	MAROCCO	TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE
ERITREA	MAURITANIA	THAILANDIA
ESWATINI	MAURITIUS	TIMOR ORIENTALE
ETIOPIA	MONGOLIA	TOGO
FIGI	MOZAMBICO	TONGA
FILIPPINE	MYANMAR	TUNISIA
GABON	NAMIBIA	TURKMENISTAN
GAMBIA	NAURU	TUVALU
GEORGIA	NEPAL	UGANDA
GERUSALEMME	NIGER	UZBEKISTAN
GHANA	NIGERIA	VANUATU
GIAPPONE	NIUE	VIETNAM
GIBUTI	NUOVA ZELANDA	YEMEN
GIORDANIA	OMAN	ZAMBIA
GUINEA	PAKISTAN	ZIMBABWE
GUINEA BISSAU		

20A00672

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 settembre 2019.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale «EO_TIME» al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2017». (Decreto n. 1768/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 8 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», con particolare riferimento:

all'art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

all'art. 18 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Viste le «linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale*. n. 196 del 23 agosto 2016», integrate con il d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 13 novembre 2018, n. 1-3355 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018, con le quali sono definite, tra l'altro, le «Modalità e tempistiche delle attività di valutazione *ex ante* e di contrattualizzazione nonché le disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie per i progetti» risultati ammessi al finanziamento a seguito della valutazione scientifica internazionale e delle verifiche di carattere amministrativo/finanziario operate dal Ministero;

Viste le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, approvate con decreto n. 555 del 15 marzo 2018, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 88 del 1° febbraio 2019, registrato al n. 104 del 7 febbraio 2019, art. 3, con il quale il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare a strutture di servizio da individuare con successivo provvedimento;

Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 350 del 28 febbraio 2019, registrato dal competente Ufficio centrale del bilancio con n. 394 del 6 marzo 2019 con il quale viene indicato che il decreto ministeriale n. 628 del 25 settembre 2018 registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2018 al foglio n. 3169 ha conferito l'incarico al prof. Giuseppe Valditara, in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, della direzione del «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca»;

Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 350 del 28 febbraio 2019, registrato dal competente Ufficio centrale del bilancio con n. 394 del 6 marzo 2019 che prevede all'art. 1, commi 1 e 4, rispettivamente:

che le risorse finanziarie iscritte in bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, e assegnate al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» vengono ripartite e affidate in gestione secondo gli allegati «A» «B» «C» «D» «E» del citato decreto;

che ai sensi del combinato disposto dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, al direttore generale della «Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca», è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di residui, competenza e cassa, di cui all'allegato «C» del citato decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 644 del 28 marzo 2019, registro UCB n. 825 del 2 aprile 2019, con il quale si procede alla assegnazione delle risorse finanziarie iscritte per l'anno 2019 nei capitoli di bilancio di questo Ministero ai dirigenti preposti agli uffici della Direzione generale comprensivo anche della delega per l'esercizio dei poteri di spesa;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il bando internazionale ERANETMED *Call for research proposals on «Fostering sustainable water management for the economic growth and sustainability of the Mediterranean region»* pubblicato dalla ERANET il 15 maggio 2017, in breve «ERANETMED 2017», comprensivo delle relative *Guidelines for Applicants*, che descrivono i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando ERANETMED 2017 di cui trattasi non è stato possibile procedere alla emanazione dell'avviso integrativo;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies meeting* dell'ERANETMED del 6 dicembre 2017, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo EO-TIME - «*Earth Observation Technologies for Irrigation in Mediterranean Environments*» ERANETMED 2017, avente come obiettivo: il miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche per irrigazione attraverso il monitoraggio con tecniche di telerilevamento da satellite»;

Vista la nota MIUR prot. n. 1096 del 23 gennaio 2018, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *Call* ERANETMED 2017, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Vista la nota MIUR prot. n. 18112 del 30 gennaio 2017, a firma dirigente Uff. VIII, con la quale veniva stabilito l'aggiornamento dell'allocazione delle risorse finanziarie per la copertura della partecipazione del MIUR ad iniziative internazionali a valere sul piano di riparto FIRST 2017 al bando ERANETMED 2017;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa da ERANETMED UE nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «ERANETMED 2017 - EO-TIME», inizio 1° ottobre 2018, di durata trentasei mesi salvo proroghe, figurano i seguenti proponenti italiani:

CIHEAM - Istituto agronomico Mediterraneo (Valenzano) Bari - (organismo internazionale/sovranazionale) che ha presentato domanda di finanziamento per costo progettuale di importo pari ad euro 103.500,00;

Università degli studi di Napoli Federico II - Dipartimento di agraria (soggetto capofila) che ha presentato domanda di finanziamento per costo progettuale di importo pari ad euro 296.500,00;

Per un importo complessivo del costo del progetto EO-TIME di euro 400.000,00 (ricerca industriale);

Preso atto della procura speciale del 12 giugno 2018 con la quale è stato nominato soggetto capofila: Università degli studi di Napoli Federico II - Dipartimento di agraria, repertorio n. 57817, nella figura del prof. G. D'Urso;

Visto il *Consortium Agreement* fra i partner del progetto con inizio del progetto stesso in data 1° ottobre 2018 e la sua durata che è pari a trentasei mesi;

Visto il decreto ministeriale del 5 aprile 2017, n. 208, registrato dalla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, n. 839, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2017;

Visto il decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (azione 005), es. fin. 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, dell'importo complessivo di euro 9.520.456,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale elencate, di cui euro 8.435.252,00 destinati al finanziamento dei

progetti presentati in risposta al bando transnazionale, *Call for Proposal* (2017) «ERANET-MED», lanciato il 15 maggio 2017;

Atteso che il MIUR partecipa alla *Call* 2017 dell'ERANETMED con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sulle risorse del FIRST 2017 per il contributo alla spesa;

Visto il d.d. n. 3024 del 12 novembre 2018 di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof.ssa Consoli Simona - Università degli studi di Catania, registrato UCB in data 19 novembre 2018, n. 1119, nota PEC/UCB/MIUR n. 19511 del 21 novembre 2018, designato dal CNGR con verbale del 26 settembre 2018;

Atteso che la prof.ssa Consoli Simona con nota-relazione in data 3 gennaio 2019, prot. MIUR n. 57 del 4 gennaio 2019 e n. 242 dell'8 gennaio 2019, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Vista la relazione positiva economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. del 31 maggio 2019, pervenuta al MIUR in data 10 giugno 2019, prot. n. 11424 e l'integrazione della relazione aggiornata dell'8 luglio 2019, prot. MIUR n. 13504 del 10 luglio 2019;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»(*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR, per il CIHEAM - Istituto agronomico Mediterraneo (Valenzano) Bari - COR n. 1248278, CAR n. 4452, n. ID 1139559 e ID richiesta n.3620988 e per l'Università degli studi di Napoli «Federico II» - Dipartimento di agraria COR n. 1248156, CAR n. 4452, n. ID 1139458 e ID richiesta n. 3620860;

Verificato il sistema MISE di visura DEGGENDORF: Università degli studi di Napoli «Federico II», identificativo richiesta n. 3238149 e CIHEAM - Istituto agronomico Mediterraneo (Valenzano) Bari, identificativo richiesta n. 3238311;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto che gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 159/2011 di «Verifica certificazione antimafia» sono stati assolti; in particolare, esaminato il soggetto CIHEAM - Istituto agronomico Mediterraneo (Valenzano) Bari - (organismo internazionale/sovranazionale) che richiede un finanziamento pari ad euro 51.750,00;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «EO-TIME - "*Earth Observation Technologies for Irrigation in Mediterranean Environments*" ERANETMED 2017», prot. PEC n. 0044 del 14 luglio 2017, realizzato dall'Università degli studi di Napoli Federico II - Dipartimento di agraria - soggetto capofila codice fiscale 00876220633 e CIHEAM - Istituto agronomico Mediterraneo (Valenzano) Bari - (organismo internazionale/sovranazionale) codice fiscale 93047470724, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° ottobre 2018 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 3) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 2) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 200.000,00 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiari: dall'Università degli studi di Napoli Federico II - Dipartimento di agraria - soggetto capofila e CIHEAM - Istituto agronomico Mediterraneo (Valenzano) Bari - (organismo internazionale/sovranazionale) a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2017, cap. 7345, giusto riparto con decreto ministeriale n. 208/2017, e decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (azione 005), E.F. 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2017, cap. 7345, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte di tutti gli enti finanziatori nazionali coinvolti nel progetto.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate da tutti gli enti finanziatori nazionali coinvolti nel progetto incluso lo scrivente Ministero.

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle *Guidelines for Applicants* del bando ERANETMED 2017 nella misura del:

a) 80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici;

b) 50% del contributo ammesso, nel caso di soggetti di natura privata.

In questo caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o di polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

2. I beneficiari Università degli studi di Napoli Federico II - Dipartimento di agraria - soggetto capofila e CIHEAM - Istituto agronomico Mediterraneo (Valenzano) Bari, si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del/dei soggetto/i beneficiario/beneficiari, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente e/o al soggetto capofila per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1-3115

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

20A00575

DECRETO 10 dicembre 2019.

Concessione del finanziamento al progetto «Materials and processes Beyond the Nanoscale. BEYOND - NANO». (Decreto n. 2510/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e sugli incarichi di collaborazione affidati a personale esterno all'amministrazione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di Codice dell'amministrazione digitale;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che detta «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e istituisce, tra altro, il Comitato nazionale;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», entrato in vigore il 29 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante l'«Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», con cui è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale;

Visto l'art. 6 del decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 981 del 23 aprile 2018 di nomina del dott. Antonio Di Donato alla direzione dell'Ufficio IV, registrato alla Corte dei conti al foglio 1585 del 25 maggio 2018;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 1565 del 18 giugno 2018 che attribuisce al dott. Antonio Di Donato il ruolo di Autorità di gestione, tra gli altri, dei seguenti programmi: Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020; Piano stralcio ricerca e innovazione;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016» che modifica, in parte il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Vista la delibera CIPE n. 36/2002 che stabilisce il criterio secondo il quale la selezione degli interventi da finanziare con risorse FSC (ex *FAS)* deve avvenire sulla base dei criteri già esistenti e mutuati dalla programmazione settoriale e comunitaria di riferimento;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FESR e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01def «Nozione di aiuto di stato»;

Visto l'Accordo di partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato con decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 598 final CCI 2014IT16M8PA001 dell'8 febbraio 2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 10 del 28 gennaio 2015 «Definizione dei criteri di co-finanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020»;

Visto il Programma operativo nazionale (PON) «Ricerca e innovazione» 2014-2020 CCI2014IT16M2OP005 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo — Programmazione 2014-2020 — a titolarità del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, approvato con decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 2015, così come da ultima riprogrammazione approvata con decisione C(2018)8840 del 12 dicembre 2018;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (di seguito anche solo *PNR)*, approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul FSC 2014-2020, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2016;

Visto il Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» e il relativo piano finanziario, approvato con delibera CIPE n. 1/2016 del 1° maggio 2016, per un importo complessivo pari a 500,0 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), come da ultima riprogrammazione approvata con nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione DPCOE, n. 4564-P;

Viste le delibere n. 25 e n. 26 approvate dal CIPE il 10 agosto 2016 che definiscono tra l'altro le «Regole di funzionamento del FSC»;

Vista la circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno recante «Indicazioni interpretative in ordine alle disposizioni contenute nelle delibere del CIPE n. 25/2016 e n. 26/2016 su «Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»»;

Vista la delibera CIPE n. 17 del 4 aprile 2019, con la quale il piano stralcio «Ricerca e innovazione» (FSC 2014-2020) è stato incrementato di ulteriori 25 milioni di euro, per il finanziamento dei due progetti, concernenti infrastrutture di ricerca, «Centro ricerche ed infrastrutture marine avanzate in Calabria (CRIMAC)» e «*Materials and processes beyond the Nano-scale (Beyond-Nano)*»;

Preso atto che la proposta progettuale «*Materials and processes beyond the Nano-scale (Beyond-Nano)*» di cui alla delibera CIPE n. 17 del 4 aprile 2019, concernente il potenziamento di un'infrastruttura di ricerca ubicata in Sicilia, è stata presentata dal Centro nazionale delle ricerche (in seguito CNR);

Visto l'allegato alla delibera CIPE n. 17 del 4 aprile 2019 contenente l'ultima versione della proposta progettuale *Materials and processes beyond the Nano-scale (Beyond-Nano)*, il cui costo complessivo ammonta a 40 milioni di euro;

Considerato che, a fronte del costo complessivo di 40 milioni di euro, la proposta prevede il finanziamento da parte del MIUR di un importo pari a 15 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020, quale cofinanziamento necessario a completare le coperture finanziarie già individuate e poste a carico del CNR, per 5 milioni di euro, e della Regione Siciliana, per 20 milioni di euro, nell'ambito del relativo Programma operativo regionale (POR) FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2014-2020;

Considerato che, con riferimento al progetto «*Beyond Nano*», la proposta presentata dal CNR prevede il seguente profilo di spesa delle risorse FSC 2014-2020, pari complessivamente a 15 milioni di euro: 10 milioni di euro per l'anno 2019, 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro per l'anno 2021;

Preso atto che, ai fini della realizzazione dei due progetti, la delibera CIPE n. 17 prescrive il rispetto della vigente normativa nazionale ed europea, inclusa quella relativa agli aiuti di Stato;

Considerato avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'azione II.1 del PON Ricerca e innovazione 2014-2020 di cui al decreto direttoriale n. 424 del 28 febbraio 2018;

Considerato che l'art. 61, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stabilisce che le entrate nette potenziali di un'operazione debbano essere determinate in anticipo tramite uno dei metodi previsti, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di operazione;

Preso atto che il MIUR, con nota n. 0018535 del 14 ottobre 2019, ha chiesto al CNR chiarimenti in merito all'effettiva qualificazione, ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato, del contributo concesso dalla Regione Siciliana, onde consentire alle due amministrazioni finanziatrici e al CNR di assicurare che la somma dei finanziamenti pubblici ricevuti non comporti una violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

Preso atto che il CNR, con nota n. 0019292 del 25 ottobre 2019, in risposta alla richiesta di chiarimenti del MIUR, ha dichiarato che il progetto finanziato non è generatore di entrate nette e che non ricorrono le condizioni per cui i finanziamenti per la realizzazione dell'infrastruttura si configurano come aiuti di Stato;

Vista la «Relazione dettagliata entrate/costi di funzionamento dell'infrastruttura» allegata alla citata nota n. 0019292 del CNR che riporta la proiezione delle entrate e delle uscite, calcolata su un periodo di 25 anni, e dalla quale si evince che le entrate nette attualizzate sono di segno negativo in quanto le uscite, in ognuno degli anni considerati, sono superiori alle entrate;

Preso atto che dai dati relativi alla proiezione delle entrate e delle uscite, di cui all'allegato «Relazione dettagliata entrate/costi di funzionamento dell'infrastruttura», risulta che le entrate stimate a regime non superano il 3,87% del costo dell'investimento;

Considerato che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), titolare del progetto relativo all'infrastruttura di ricerca *Materials and processes beyond the Nano-scale (Beyond-Nano)*, ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR, non svolge abitualmente attività economica e in ogni caso non distribuisce utili;

Preso atto che la Commissione europea, al punto 207 della Comunicazione 2016/C 262/01def «Nozione di aiuto di Stato», ritiene che, in caso di uso misto (non economico ed economico), un'infrastruttura usata quasi esclusivamente per un'attività non economica possa interamente esulare dalle norme in materia di aiuti di Stato, a condizione che l'uso economico rimanga puramente
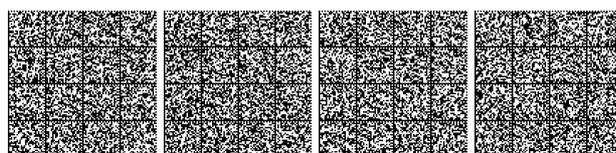
accessorio, ossia che le attività economiche in questione necessitano degli stessi fattori produttivi (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività principali non economiche;

Visto il «Progetto esecutivo contenente il dettaglio delle azioni in capo alle diverse fonti di finanziamento» allegato alla nota n. 0019292 del 15 ottobre 2019 del CNR che, al fine di evitare che si possa verificare confusione nella rendicontazione delle spese sostenute, individua puntualmente le spese a carico delle diverse fonti di finanziamento;

Vista in particolare, la tabella V del «Progetto esecutivo contenente il dettaglio delle azioni in capo alle diverse fonti di finanziamento» riportante il dettaglio dei costi per la realizzazione dell'infrastruttura Lab_Power&RF, pari a 15 milioni di euro, da imputare al finanziamento del MIUR;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

Visto il Sistema di gestione e controllo (SIGECO) del Piano-stralcio «Ricerca e innovazione»;

Visto il Sistema di gestione e controllo (SIGECO) del Programma operativo nazionale ricerca e innovazione 2014-2020;

Decreta:

Art. 1.

1. Il responsabile unico del procedimento del progetto di cui al presente decreto è la dott.ssa Silvia Nardelli, dirigente dell'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.

2. Il progetto di potenziamento dell'infrastruttura di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, da realizzarsi in Sicilia, denominato «*Materials and processes beyond the Nano-scale (Beyond-Nano)*», è finanziato, per la quota di competenza del MIUR, pari a 15 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

3. Il CUP di afferenza del progetto di cui al presente decreto direttoriale è G66J17000350007.

4. Il progetto di cui al punto precedente, dovrà essere condotto, secondo le normative citate nelle premesse, attenendosi al SIGECO del PON Ricerca e innovazione coi come previsto dal SIGECO del Piano stralcio «Ricerca e innovazione».

5. La realizzazione del progetto di cui al punto 2 del presente articolo, dovrà rispettare i termini del cronoprogramma riportato nel Progetto esecutivo di potenziamento infrastrutturale, allegato al presente decreto direttoriale (allegato 1).

Art. 2.

1. L'ammissibilità della spesa decorre dal 1° gennaio 2019.

4. La rendicontazione della spesa dovrà essere effettuata con cadenza trimestralmente.

5. La rendicontazione del saldo finale dovrà essere effettuata, non oltre tre mesi dal completamento del progetto.

Art. 3.

Fermo restando l'invarianza dell'importo complessivo del finanziamento concesso ed il rispetto del relativo cronoprogramma di spesa, nella fase di attuazione del progetto, sono consentite:

variazioni di spesa fino al limite del 5% dei singoli elementi dell'elenco beni strumentali, a condizione che siano garantite la qualità e il raggiungimento degli obiettivi dichiarati;

variazioni di spesa fino al limite del 20% dei singoli elementi dell'elenco beni strumentali, previo consenso del MIUR;

variazioni degli elementi dell'elenco beni strumentali essenzialmente derivanti (e motivate) dal progresso tecnologico, previo consenso del MIUR. La somma dei costi relativi ai beni oggetto di richiesta della variazione non può eccedere il 20% del finanziamento concesso.

Art. 4.

1. Le risorse per l'attuazione del progetto di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto direttoriale, sono a valere sulle disponibilità del Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul FSC 2014-2020.

2. Il finanziamento sarà erogato nel rispetto del profilo di spesa indicato nella delibera CIPE n. 17 del 4 aprile 2019, previa sottoscrizione dell'atto d'obbligo; in particolare:

il 10% delle risorse sarà erogato a titolo di anticipo per l'anno 2019;

la restante parte sarà erogata sulla base delle domande di rimborso presentate dal beneficiario;

il saldo sarà erogato al completamento del progetto.

3. La prima *tranche* di contributo relativa all'annualità 2019, sarà erogata dopo la firma dell'atto d'obbligo.

4. L'erogazione delle *tranches* successive sarà subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dal Sistema di gestione e controllo.

Art. 5.

Con la firma dell'atto d'obbligo da parte del CNR si perfeziona il presente decreto di concessione.

Art. 6.

Per garantire la stabilità delle operazioni, il CNR si impegna, per un periodo di cinque anni dal pagamento finale, a:

non effettuare il cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;

non apportare una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Art. 7.

1. Ai sensi della normativa nazionale ed europea vigente, il MIUR può disporre controlli tecnici, contabili e amministrativi e ispezioni di qualunque genere connesse con il progetto, direttamente o indirettamente, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni.
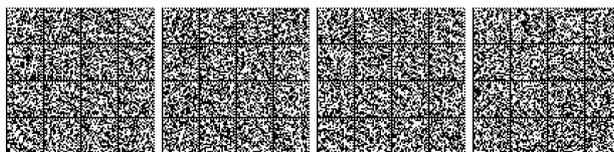
2. Il CNR si obbliga a fornire ogni opportuna assistenza ai predetti soggetti, mettendo a disposizione personale, documentazione tecnico contabile, strumentazione e quant'altro necessario.

3. Il CNR si obbliga a conservare e rendere disponibili tutti i giustificativi delle spese sostenute e ad esibirli a richiesta dei soggetti abilitati ad effettuare verifiche e controlli di cui alla normativa nazionale ed europea.

Art. 8.

1. Sulla base delle risultanze delle attività di controllo o di altre modalità di accertamento delle irregolarità, o anche in caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del CNR dal presente decreto di concessione e dalla pertinente normativa nazionale e dell'Unione europea, il MIUR si riserva la facoltà di attivare procedimenti amministrativi che determinino la revoca parziale o totale del finanziamento; in particolare in caso di:

mancato rispetto dell'obbligo di consentire verifiche;

variazioni sostanziali non autorizzate di cui al precedente art. 3;

non corretta esecuzione delle procedure di selezione del contraente.

In tali circostanze, il MIUR procede alla riduzione del finanziamento nella misura della spesa ritenuta inammissibile o, nei casi pertinenti, in proporzione alla gravità del comportamento irregolare, sulla base degli esiti dei controlli.

2. Il MIUR si riserva la facoltà di adottare il provvedimento di sospensione cautelativa del finanziamento qualora nei confronti del CNR emergano gravi indizi di irregolarità con riguardo alla non completa/ritardata alimentazione del sistema informativo. Il provvedimento di sospensione ha efficacia fino al completo accertamento della sussistenza o meno dei predetti indizi di irregolarità. Nell'ipotesi in cui l'irregolarità sia accertata, il MIUR procede alla revoca del finanziamento, sulla base di quanto indicato al comma successivo.

3. Il MIUR si riserva la facoltà di adottare il provvedimento di revoca parziale o totale del finanziamento concesso sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate, in caso di:

mancato rispetto della durata massima del progetto prevista dall'art. 1, comma 4 del presente decreto, salvo proroghe concesse dal MIUR;

mancata trasmissione della rendicontazione finale di spesa nei termini prescritti, salvo deroghe e in tutti gli altri casi di inadempienza degli obblighi assunti;

utilizzo delle attrezzature materiali ed immateriali acquisite mediante i finanziamenti di cui al presente decreto per un fine diverso da quello oggetto del finanziamento;

mancato rispetto delle prescrizioni in tema di stabilità delle operazioni, di cui all'art. 6;

ogni altro atto o fatto idoneo a compromettere il sano svolgimento del progetto.

4. Qualora a seguito dei controlli saranno accertati errori e/o inadempimenti sanabili, al soggetto beneficiario sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio indicato dal MIUR. Laddove il CNR non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà del MIUR procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo, nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare anche la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno.

5. Nei casi di revoca di cui ai precedenti commi 3 e 4, si provvede ai recuperi delle somme dovute anche operando compensazioni a valere su altri trasferimenti/contributi del MIUR (FOE, FFO o progettuali) riconosciuti al proponente. Medesima modalità viene adottata nel caso di recupero dell'anticipo nell'ipotesi di non sana gestione dello stesso.

6. In caso di revoca dell'agevolazione, il presente decreto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti di cui al provvedimento di revoca.

Art. 9.

1. Il CNR è tenuto ad osservare la normativa nazionale e europea in materia fiscale, di tutela e sicurezza del lavoro, previdenziale e assistenziale, di impatto ambientale e parità di trattamento in materia di lavoro, nonché in materia di informazione e pubblicità e di appalti pubblici di servizi e forniture.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto direttoriale, si fa rinvio a quanto stabilito dalle vigenti normative europee in materia di Fondi SIE e nazionale, citate in premessa.

Art. 10.

1. Il MIUR e ogni suo ausiliario restano indenni da ogni responsabilità e comunque estranei ad ogni rapporto nascente con soggetti terzi in dipendenza dello svolgimento del progetto stesso, e saranno totalmente manlevati da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente, o indirettamente, connesse al progetto.

2. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente decreto di concessione sarà esclusivamente competente il foro di Roma.

Art. 11.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito www.miur.gov.it - Sezione Amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e sul sito del PON Ricerca e innovazione.

Roma, 10 dicembre 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 31

ALLEGATO *1*

PROGETTO ESECUTIVO DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE – BEYOND NANO

Cronoprogramma dell'intervento

	Euro	%		Codice attrezzatura		1° anno 1° trim.	1° anno 2° trim.	1° anno 3° trim.	1° anno 4° trim.	2° anno 1° trim.	2° anno 2° trim.	2° anno 3° trim.	2° anno 4° trim.	3° anno 1° trim.	3° anno 2° trim.	3° anno 3° trim.	3° anno 4° trim.
Spese tecniche	**659.080,06**	1,65%				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Opere edili	**8.159.444,94**	20,40%				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Acquisto di attrezzature e strumentazioni scientifiche	**29.981.475,00**	74,95%	**Lab_MAT**	MAT.1	924.000			■	■	■	■						
				MAT.2	730.000		■	■	■								
				MAT.3	710.000			■	■								
				MAT.4	145.000			■									
				MAT.5	826.497			■	■	■							
				MAT.6	535.718		■	■	■								
				MAT.7	970.000							■	■	■	■		
				MAT.8	775.000									■	■	■	■
				MAT.9	650.260			■	■	■	■						
				MAT.10	1.170.000							■	■	■	■		
				MAT.11	1.020.000								■	■	■	■	■
				MAT.12	630.000				■	■	■						
				MAT.13	1.550.000										■	■	■
				MAT.14	1.000.000									■	■	■	■
				MAT.15	45.000								■	■	■		
				Sub–totale	**11.681.475**												
			Lab_Power&RF	PW.1	460.000		■	■	■								
				PW.2	215.000	■	■	■									
				PW.3	580.000		■	■	■	■	■						
				PW.4	390.000		■	■	■	■	■						
				PW.5	2.400.000				■	■	■	■					
				PW.6	115.000			■	■								
				PW.7	485.000							■	■	■	■		
				PW.8	290.000									■	■	■	■
				PW.9	2.634.000		■	■	■	■	■						
				PW.10	240.000					■	■	■					
				PW.11	165.000								■	■	■		
				PW.12	165.000					■	■	■					
				PW.13	90.000				■	■	■						
				PW.14	165.000				■	■	■						
				PW.15	165.000			■	■	■							
				PW.16	4.800.000								■	■	■		
				PW.17	1.641.000										■	■	■
				Sub–totale	**15.000.000**												
			Lab_PV	PV.1	240.000			■	■								
				PV.5	195.000					■	■	■					
				PV.2	195.000						■	■	■				
				PV.3	195.000		■	■									
				PV.4	100.000							■	■	■			
				PV.6	80.000		■	■									
				PV.7	140.000								■	■	■		
				PV.8	460.000										■	■	■
				PV.9	145.000					■	■	■					
				PV.10	75.000										■	■	■
				PV.11	580.000									■	■	■	■
				PV.12	580.000									■	■	■	■
				PV.13	240.000			■	■	■							
				PV.14	75.000					■	■						
				Sub–totale	**3.300.000**												
Reti di collegamento	**1.000.000,00**	2,50%											■	■			
Costi specifici progetto	**200.000,00**	0,50%				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Tab. VIII Sviluppo temporale complessivo delle azioni previste nel piano di potenziamento

20A00574
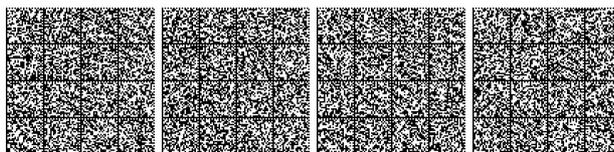
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 dicembre 2019.

Classificazione a strada S.S. 48 «delle Dolomiti» della S.S. 48 Var «delle Dolomiti», a strada statale S.S. 50 «del Grappa e Passo Rolle» di un tratto di viabilità comunale e di un tratto della S.S. 48, e declassificazione di un tratto di S.S. 48 e di un tratto di S.S. 50.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2, del regolamento medesimo;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che prescrive che l'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che prevede che nelle Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia trattata dallo stesso decreto rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle Province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, che prevede che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la riclassificazione delle strade statali siano effettuate dallo Stato d'intesa con la provincia interessata;

Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la previgente disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all'ANAS in qualità di ente gestore delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Vista la nota n. 12551/2013 FP/aa in data 20 novembre 2013 con la quale il Comune di Predazzo ha richiesto alla Provincia autonoma di Trento il passaggio di proprietà di un tratto di S.S. 50 «del Grappa e Passo Rolle» e di un tratto di viabilità comunale;

Vista la nota n. S106/2019/349833/19.5.7/1 del 31 maggio 2019, con cui la Provincia autonoma di Trento ha chiesto la classificazione a strada statale S.S. 48 «delle Dolomiti» della nuova circonvallazione di Predazzo, la classificazione a strada statale S.S. 50 «del Grappa e Passo Rolle» di un tratto di viabilità comunale e di un tratto della S.S. 48, e la contestuale declassificazione di una tratto di S.S. 48 e di un tratto di S.S. 50;

Vista la nota n. S106/2019/802071/19.5.6/167 del 12 dicembre 2019, con cui la Provincia autonoma di Trento ha precisato che la nuova circonvallazione di Predazzo è una strada statale denominata «S.S. 48 var delle Dolomiti variante di Predazzo»;

Visto il voto n. 55/12019 reso nell'adunanza del 24/25 ottobre 2019, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici — 3ª sezione — ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

Decreta:

Art. 1.

La strada statale S.S. 48 var «delle Dolomiti variante di Predazzo», di lunghezza pari a km 2,670, che sottende il tratto di strada statale S.S. 48 «delle Dolomiti» dalla progr. km 35,900 alla progr. km 38,525, è classificato strada statale S.S. 48 «delle Dolomiti».

Art. 2.

La strada comunale identificata con il nome di via G. Marconi, di lunghezza pari a km 0,745, è classificata strada statale S.S. 50 «del Grappa e del Passo Rolle».

Art. 3.

Il tratto di strada statale S.S. 48 «delle Dolomiti», di lunghezza pari a km 1,320, dalla progr. km 35,900 alla progr. km 37,220, è classificato strada statale S.S. 50 «del Grappa e del Passo Rolle».

Art. 4.

Il tratto di strada statale S.S. 48 «delle Dolomiti», di lunghezza pari a km 1,305, dalla progr. km 37,220 alla progr. km 38,525, e il tratto finale della strada statale S.S. 50 «del Grappa e del Passo Rolle», di lunghezza pari a km 0,678, dalla progr. km 115,335 alla progr. km 116,013 sono declassificati e trasferiti al Comune di Predazzo.
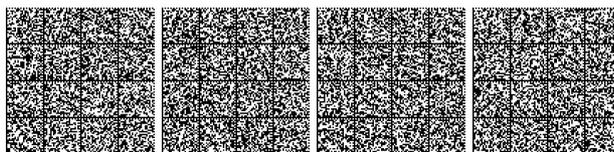
Art. 5.

A seguito del declassamento del tratto finale della S.S. 50, e dell'inglobamento della strada comunale via G. Marconi e del tratto di S.S. 48 dalla progr. km 35,900 alla progr. km 37,220, il nuovo caposaldo finale della S.S. 50, attualmente individuato al km 116,013 della S.S. 50, in corrispondenza del km 37,410 della S.S. 48, viene a ricadere al km 117,400 della S.S. 50 in corrispondenza del km 35,900 della S.S. 48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2019

Il Ministro: DE MICHELI

20A00573

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 gennaio 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Salame d'oca di Mortara a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Salame d'oca di Mortara».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1165 della Commissione del 24 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. 224 del 25 giugno 2004 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara»;
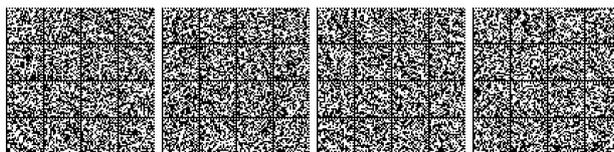
Visto il decreto del 18 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 29 del 4 febbraio 2017, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del Salame d'oca di Mortara il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Salame d'oca di Mortara»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CCPB S.r.l. a mezzo pec in data 9 gennaio 2017 (prot. Mipaaf n. 1579), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Salame d'oca di Mortara»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Salame d'oca di Mortara a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Salame d'oca di Mortara»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 18 gennaio 2017 al Consorzio di tutela del Salame d'oca di Mortara con sede legale in Mortara, Via Francesco Sforza n. 27, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salame d'oca di Mortara».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 18 gennaio 2017 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A00517

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 gennaio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lidocaina cloridrato Bioindustria L.I.M.», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 16/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
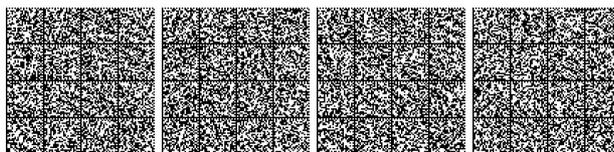
Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno 2016, n. 140;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 2007, n. 279, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 7 luglio 2006, n. 156, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 29 settembre 2006, n. 227, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 353/2019 del 7 maggio 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 132 del 7 giugno 2019, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lidocaina cloridrato Bioindustria L.I.M.» (lidocaina cloridrato);

Vista la domanda presentata in data 23 settembre 2019 con la quale la società Bioindustria Laboratorio italiano medicinali S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Lidocaina cloridrato Bioindustria L.I.M.» (lidocaina cloridrato) relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 031184082;

Visto l'art. 80, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6-8 novembre 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LIDOCAINA CLORIDRATO BIOINDUSTRIA L.I.M. (lidocaina cloridrato) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione: 20 mg/ml soluzione iniettabile 25 flaconcini da 50 ml - A.I.C. n. 031184082 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lidocaina cloridrato Bioindustria L.I.M.» (lidocaina cloridrato) nella confezione sopra indicata è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 gennaio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A00383
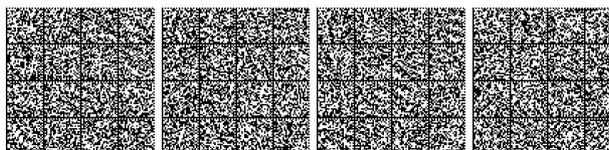
DETERMINA 14 gennaio 2020.

Integrazione della determina n. 1602/2019 del 25 ottobre 2019, recante: «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Tobramicina Aristo", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537». (Determina n. 70/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determina n. 1602/2019 del 25 ottobre 2019, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tobramicina Aristo», il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 267 del 14 novembre 2019;

Considerato che occorre integrare la determina suddetta, per omessa indicazione delle condizioni e modalità di impiego del farmaco;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Integrazione della determina n. 1602/2019 del 25 ottobre 2019

È integrata, nei termini che seguono, la determina n. 1602/2019 del 25 ottobre 2019, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TOBRAMICINA ARISTO, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 267 del 14 novembre 2019:

successivamente all'Art. 1 (*Classificazione ai fini della rimborsabilità*) e prima dell'Art. 2 (*Classificazione ai fini della fornitura*) è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-*bis* (*Condizioni e modalità di impiego*)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi secondo quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 gennaio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A00476

DETERMINA 24 gennaio 2020.

Modifica dell'allegato alla determina n. 5 del 6 dicembre 2019, contenente l'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 1/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO MONITORAGGIO SPESA FARMACEUTICA E RAPPORTI CON LE REGIONI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
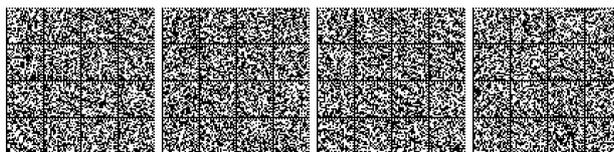
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la determina n. 205 del 7 febbraio 2018, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente dell'Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le Regioni, con decorrenza 1° febbraio 2018;

Visto il comma 5 dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche e integrazioni il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (A.I.C.) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco;

Considerato che i titolari delle A.I.C. hanno l'obbligo di trasmettere i dati di commercializzazione dei propri medicinali, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo» e del decreto legislativo. n. 219 del 2006, art. 130, comma 11, come modificato dal decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012, convertito in legge n. 189 dell'8 novembre 2012, art 10, comma 1, lettera *c)*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 13 settembre 2012, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

Viste le linee guida Sunset Clause del 1° settembre 2015, pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco in data 3 marzo 2015;

Vista la determina n. 5 del 6 dicembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 19 dicembre 2019, relativa all'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale sono inseriti i medicinali:

A.I.C.	Medicinale	Titolare A.I.C.	Decadenza
044288	Amlodipina e Valsartan KRKA Pharma	KRKA D.D. Novo Mesto	1/04/2019
043378	Kidiamix	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	1/05/2019
043786	Tantum Verde naso chiuso	Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a.	1/06/2019
026415	Venbig	Kedrion S.p.a.	1/05/2019

Considerato che i titolari delle A.I.C., successivamente alla data di pubblicazione della richiamata determina n. 5 del 6 dicembre 2019, hanno trasmesso, con note all'AIFA, idonea documentazione comprovante la non applicabilità dell'art. 38, commi 5 e 7 del succitato decreto legislativo ai suddetti medicinali;

Ritenuto, pertanto, non applicabile ai suddetti medicinali l'art. 38, commi 5 e 7 del richiamato decreto legislativo n. 219 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*nonies* legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni escludere tali medicinali dall'elenco dei medicinali decaduti per mancata commercializzazione contenuto nell'allegato alla determina n. 1 dell'11 aprile 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2019;
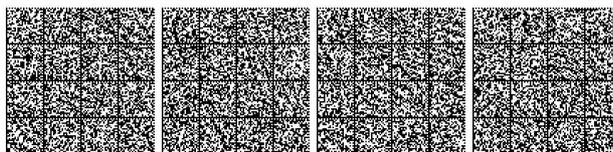
Determina:

Art. 1.

È parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge, la determina n. 3 del 1° agosto 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2019, nella parte in cui, nell'Allegato relativo alla medesima, risultano inseriti i medicinali di seguito elencati:

A.I.C.	Medicinale	Titolare A.I.C.	Decadenza
044288	Amlodipina e Valsartan KRKA Pharma	KRKA D.D. Novo Mesto	1/04/2019
043378	Kidiamix	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	1/05/2019
043786	Tantum Verde naso chiuso	Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a.	1/06/2019
026415	Venbig	Kedrion S.p.a.	1/05/2019

Art. 2.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 24 gennaio 2020

Il dirigente: TROTTA

20A00691

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2019), **coordinato con la legge di conversione 30 gennaio 2020, n. 2** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria

1. Per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria con le modalità di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è concesso, nell'anno 2019, in favore delle stesse società in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per la esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura *entro sei mesi dall'erogazione*. Detto finanziamento può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui *all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398*.

2-bis. L'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 invia alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i dati aggiornati relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società e, con cadenza semestrale per l'intera durata dell'amministrazione straordinaria, tutti i dati rilevanti relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società.

3. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria delle società di cui al comma 1 è integrato con un piano avente ad oggetto le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle medesime società funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di cui al comma 4*, tenendo conto dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi aziendali*. L'integrazione del programma è approvata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

4. Entro il termine del 31 maggio 2020, l'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 espleta, eventualmente anche con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e nel rispetto dei princìpi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle medesime società in amministrazione straordinaria, quali risultanti dalla esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario.

5. All'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12». Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dagli atti eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1 del citato decreto-legge n. 34 del 2019.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 400 milioni per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 per le finalità ivi indicate. È conseguentemente abrogato il predetto articolo 54. *Le risorse già iscritte in bilancio finalizzate ai finanziamenti di cui al comma 1, a valere sulle somme di cui all'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono essere utilizzate ai fini dell'anticipazione di tesoreria di cui al comma 2, secondo periodo. La regolarizzazione dell'anticipazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico):

«Art. 44 (*Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato*). - 1. In coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale, europea il conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", istituito presso la Banca d'Italia, è trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa stipulazione di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalità di gestione e di movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:

a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;

b) dal Ragioniere generale dello Stato;

c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;

d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio.

3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274):

«Art. 60 (*Modifica o sostituzione del programma autorizzato*). — 1. Nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario straordinario può chiedere al Ministero dell'industria, indicandone le ragioni, la modifica del programma autorizzato o la sua sostituzione con un programma che adotta l'indirizzo alternativo fra quelli previsti nell'art. 27, comma 2.

2. La modifica o la sostituzione è autorizzata a norma degli articoli 57, comma 1, 58, comma 1, e 59. L'autorizzazione è inefficace se interviene dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato, ovvero, nel caso di sostituzione del programma di ristrutturazione con un programma di cessione dei complessi aziendali, se interviene dopo che è trascorso un anno dalla data di autorizzazione del primo programma.

3. Il termine di durata del programma modificativo o sostitutivo stabilito a norma dell'art. 27, comma 2, si computa in ogni caso a decorrere dalla data di autorizzazione del primo programma.

4. Nel caso di sostituzione di un programma di cessione dei complessi aziendali con un programma di ristrutturazione, le azioni proposte dal commissario straordinario in base alle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare sono sospese sino a quando è in corso l'esecuzione del programma sostitutivo. Ai fini della fissazione dell'udienza per la eventuale prosecuzione del processo dopo la sospensione, l'istanza prevista dall'art. 297 del codice di procedura civile deve essere proposta entro sei mesi dalla cessazione dell'esecuzione del programma stesso.».

— Si riporta il testo vigente del comma 4-*quater* dell'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza):

«Art. 4 (*Accertamento dello stato di insolvenza e programma del commissario straordinario*). — (*Omissis*).

4-*quater*. Fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'art. 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria o di consulenza aziendale con funzione di esperto indipendente, individuate ai sensi delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Le offerte sono corredate da un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalità nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo. Si applicano i commi terzo, quinto e sesto dell'art. 104-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'art. 104-*bis* del
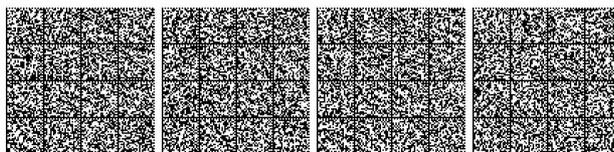
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano i commi dal quarto al nono dell'art. 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 37 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), come modificato dalla presente legge:

«Art. 37 (*Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia*). — 1. Al fine del rilancio del settore del trasporto aereo e per il rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi ai sensi del comma 3, quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di cui all'art. 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I criteri e le modalità dell'operazione di cui al primo periodo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000,00.

(*Omissis*).

4. Gli interessi di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato *con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.*

(*Omissis*).».

— Il testo dell'art. 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 2019, n. 252. Si riporta il testo vigente dell'art. 59 del medesimo decreto legge:

«Art. 59 (*Disposizioni finanziarie*). — 1.

1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 2,7 milioni di euro per l'anno 2020.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dagli articoli 32-*ter* e 32-*quater* e dal comma 1-*bis* del presente articolo, pari a 12,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 15,86 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'art. 32-*quater*;

b) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 13,76 milioni di euro per l'anno 2022 e a 11,14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato, da ultimo, dal comma 1-*bis* del presente articolo.

2.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 19, 21, 22, comma 1, 38, 41, 42, 52, 53, 54, 56, 58 e dai commi 1 e 2 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *d)* del presente comma, pari a 2.637 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.436,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.493,216 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.289,976 milioni di euro per l'anno 2022, a 4.290,236 milioni di euro per l'anno 2023, a 4.279,236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 5.464,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.526,716 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.319,476 milioni di euro per l'anno 2022, a 4.319,736 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4.287,736 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede:

a) quanto a 3.089,310 milioni di euro per l'anno 2019 e, in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 14,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato;

c) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando quanto a 60 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

d) quanto a 14,1 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

e) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.426,856 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.496,666 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.293,236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.282,236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 35 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.452,856 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.530,166 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.322,736 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.290,736 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38 e 58;

f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019;

g) quanto a 12,9 milioni di euro, per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1 comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 da imputare alla quota parte del fondo per interventi in favore del settore dell'autotrasporto di cui all'art. 1, lettera *d)* del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti il 28 giugno 2019 con n. 1-2304, per il triennio 2019/2021.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

20A00714
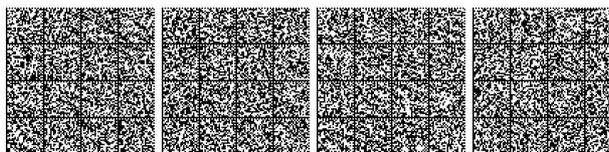
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Avviso di pubblicazione della determina n. 128/2020 del 28 gennaio 2020, concernente l'attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2018.

Si rende noto che in data 28 gennaio 2020 è stata adottata la determina direttoriale n. 128/2020, recante «Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2018 (ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)». Il testo del provvedimento è disponibile, in assolvimento anche dell'onere di pubblicità legale, sul sito web dell'Agenzia https://www.aifa.gov.it/-/ripiano-della-spesa-farmaceutica-per-acquisti-diretti-per-l-anno-2018 a partire dalla data del 30 gennaio 2020.

20A00713

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Modifiche della Commissione per l'attuazione del progetto «Bellezz@- Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»

Si comunica che nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2019 e 23 dicembre 2019, concernenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2018, recante «Istituzione della Commissione per l'attuazione del progetto "Bellezz@- Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati", e successive modificazioni».

20A00650

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-025) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00